

Dall'Economia

Agrotecnici riammessi alle perizie di stima

■ Anche per gli agrotecnici perizie giurate di stima degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria necessaria per rateizzare le somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali, anche se non espressamente richiamati nel nuovo articolo 3 bis del decreto legislativo 462/97, come modificato dalla Finanziaria 2008. L'estensione alla categoria è stata stabilita dal Dipartimento delle finanze nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 10/df.

Per rateizzare somme dovute superiori a 50.000 euro, a seguito di controlli automatici e controlli formali (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 1, decreto legislativo 462/97), la Finanziaria 2008 ha previsto che il contribuente presti garanzia di polizza fideiussoria, fideiussione bancaria ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi. In alternativa, l'ufficio «può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena». Per la determinazione del valore dell'immobile, la norma rinvia all'articolo 52, comma 4 del Dpr 131/86, riconoscendo la possibilità di determinarlo in modo «non automatico», con perizia giurata di stima redatta da «iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili».

Il Dipartimento ha reso un'«interpretazione sistematica, secondo buona fede e costituzionalmente corretta»: esiste «una continuità normativa che vede gli agrotecnici assimilati ad altre figure professionali per l'espletamento diretto od indiretto di attività di natura estimativa in ambito immobiliare».

L.D.S.

IL SOLE-24 ORE

4 Aprile 2008